

N° 02 19/09/2022

- [Clima, il 23 settembre in piazza con Fridays For Future. Sciopero per l'intera giornata del comparto Istruzione e Ricerca](#)
- [Le norme sui permessi elettorali per le elezioni politiche e amministrative e i referendum](#)
- [Le novità del congedo parentale: cos'è e come funziona](#)
- [Docenti. Il piano annuale delle attività. Tutto quello che c'è da sapere](#)
- [AFAM: la FLC CGIL sostiene la raccolta di firme per il ripristino del diritto alla mobilità](#)
- [Concorsi Università al 13 settembre 2022. I Bandi in Gazzetta ufficiale](#)
- [Orari e organizzazione dei nostri Uffici](#)

Clima, il 23 settembre in piazza con Fridays For Future. Sciopero del comparto Istruzione e Ricerca

Per l'intera giornata è proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto "Istruzione e Ricerca" e dell'Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali. **Venerdì 23 settembre**, la scuola, l'università, la ricerca, l'afam e la formazione professionale scenderanno di nuovo in piazza **per il clima, contro la guerra e la crisi sociale, in occasione dello Sciopero Globale per il Clima #PeopleNotProfit lanciato da Fridays For Future**. Il drammatico contesto internazionale, la guerra in Ucraina, l'inflazione, i nuovi rischi di recessione, un'estate che ha reso evidente come il surriscaldamento globale devasti ambiente e condizioni sociali ed economiche: tutto questo rende sempre più urgente costruire un diverso modello di sviluppo, ecologicamente e socialmente sostenibile. Alle minacce di nuovi conflitti mondiali, ai rischi nucleari determinati dalla guerra in corso, si somma il nuovo saccheggio ambientale sospinto dai costi energetici (dalla riapertura delle obsolete centrali a carbone alle trivellazioni marine), mentre vengono ulteriormente alimentate disuguaglianze e povertà.

[Scarica il volantino](#)

Le norme sui permessi elettorali

Non sono previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti come da CCNL (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL 2016/2018.

Il personale a tempo determinato ha diritto ai permessi del CCNL, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa, condizione che, però, comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche su supplenza breve) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) all'attività lavorativa "ordinaria", non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì) destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, retribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È legittimo il diritto del lavoratore di chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSI RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Sono previste tariffe agevolate su treni, navi e aerei, per gli elettori residenti in Italia e all'estero che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Sul sito del Ministero degli Interni <https://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-politiche-2022> in occasione della consultazione elettorale, sono pubblicate le norme al momento in vigore, oltre a tutte le informazioni utili e le FAQ.

Si ricorda che il diritto di voto è previsto all'art. 48 della Costituzione come dovere civico ed, in quanto tale, tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Per maggiori dettagli su enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto e tariffe, termini e modalità per l'acquisto dei titoli di viaggio nell'apposita pagina del Ministero degli Interni.

Congedo parentale

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, il Consiglio dei ministri, in data 22 giugno ha approvato il decreto legislativo n. 105/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022), **in vigore dal 13 agosto 2022.**

Con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, l'Inps fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Congedo di paternità obbligatoria

Durata	Utilizzo	Preavviso	Retribuzione	
10 giorni (continuativi o frazionati)	Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Non frazionabile ad ore.	Almeno 5 giorni prima rispetto alla data di fruizione (ove possibile in relazione alla nascita, sulla base della data presunta del parto).	Retribuito per intero. E' computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13° mensilità e alle ferie. E' riconosciuto nella progressione di carriera.	Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. In caso di parto plurimo i giorni diventano 20. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 T.U. Genitorialità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

CONGEDO PARENTALE

PERIODO SPETTANTE	
LA MADRE	Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
IL PADRE	Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
ENTRAMBI I GENITORI	Possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
GENITORE "SOLO"	Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

CONGEDO PARENTALE – RETRIBUZIONE

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI (E NON PIU' 6 MESI) - Per il personale della scuola resta ferma la retribuzione per intero dei primi 30 giorni di congedo complessivamente fruiti da entrambi i genitori (art. 12 CCNL 2006-09).

LA MADRE	Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.
IL PADRE	Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.
ENTRAMBI I GENITORI	Hanno diritto, in alternativa tra loro , a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione dell'adurata complessiva di 3 mesi.
GENITORE "SOLO"	Degli 11 mesi 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione .

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE ULTERIORI AI 9 MESI

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Orari e organizzazione dei nostri Uffici

Gli uffici della FLC CGIL di Forlì e Cesena saranno aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato, sulla base degli orari delle Camere del Lavoro (vedi tabella in basso). Gli orari di apertura degli uffici FLC CGIL, potranno subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

Come sempre, al fine di agevolare l'utenza e per meglio organizzare il servizio, **le consulenze si effettueranno sempre su appuntamento.**

Per richiedere l'appuntamento, scrivete a forlicesena@flcgil.it specificando il motivo e la sede FLC (Forlì o Cesena); vi invitiamo ad utilizzare preferibilmente il contatto mail rispetto a quello telefonico in quanto il funzionario quando impegnato nelle consulenze, per rispetto all'utenza, non risponderà alle telefonate.

Per agevolarci nella gestione delle risposte vi chiediamo di inviare le mail ad un unico destinatario.

Pier Francesco Minnucci: **Segretario Generale** pierfrancesco.minnucci@er.cgil.it

Adalgisa Marangoni: **Scuola Statale** adalgisa.marangoni@er.cgil.it

Barbara Torsani: **Scuola Statale** barbara.torsani@er.cgil.it

Federica Bartoletti: **Formazione Professionale e Scuole Private**
federica.bartoletti@er.cgil.it

Giorno	Forlì		Cesena	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Martedì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Mercoledì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	CDL Chiusa
Giovedì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Venerdì	8:30-12:30	CDL Chiusa	8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Sabato	9.00 – 12.00		9.00 – 12.00	

IMPORTANTE: questa martedì 20 saremo impegnati nella formazione delle R.S.U. per cui sarà aperto al pubblico l'ufficio di Forlì.

Giorno	Forlì		Cesena	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Martedì	8:30-12:30	15:00-18:30	Formazione R.S.U.	Formazione R.S.U.
Mercoledì	8:30-12:30	15:00-18:30	8:30 – 12.30	CDL Chiusa
Giovedì	8:30-12:30		8:30 – 12.30	15:00 – 18.30
Venerdì	8:30-12:30	CDL Chiusa	8:30 – 12.30	
Sabato				